

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

CIRCOLARE OTTOBRE

Locazioni brevi: La norma statale prevale sulla norma provinciale in merito all'applicazione della cedolare secca

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che è applicabile il regime fiscale previsto dall'articolo 4, D.L. 50/2017 in caso di attività di locazione di immobile ad uso abitativo posta in essere da un privato, in assenza di un regolamento che definisca i criteri in base ai quali la locazione breve si presuma svolta in forma imprenditoriale, che non è stato ancora emanato (seppure previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, D.L. 50/2017). La disciplina agevolativa (cedolare secca) non può trovare applicazione qualora insieme alla messa a disposizione dell'abitazione siano forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali. Al fine di individuare i criteri idonei a determinare lo svolgimento di un'attività di locazione nell'esercizio di attività di impresa occorre fare riferimento ai principi generali stabiliti dall'articolo 2082, cod. civ.. Nel caso oggetto di interpello, può trovare applicazione il regime fiscale previsto dall'articolo 4, D.L. 50/2017, fatta salva l'emersione di atti o fatti diversi rispetto a quelli rappresentati dal contribuente istante.

Interventi di recupero edilizio: Detraibile ai sensi dell'articolo 16-bis il rifacimento dei serramenti esterni

L'Agenzia delle entrate ha ammesso la detraibilità per gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia in quanto rientranti tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), Tuir. Inoltre, per gli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, se tali interventi sono necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa (attualmente pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare). Ciò in quanto, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono "assorbiti" nella categoria superiore se necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme.

FATTURA ELETTRONICA: L'INDICAZIONE DELLA "DATA" NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Con la **risposta n. 389 del 24 settembre** scorso l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della corretta indicazione della "data" nel corpo della fattura elettronica riguardante prestazioni di servizi eseguite nel corso dello stesso mese solare nei confronti di uno stesso soggetto.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Il caso oggetto di interpello, e sul quale l'agenzia ha fornito indicazioni con la presente risposta, riguarda appunto il caso di un soggetto che esegue lavorazioni meccaniche su beni di terzi e che, al momento della riconsegna della merce, rilascia un DDT con causale "reso lavorato".

In particolare, a fronte della emissione di diversi DDT nelle date del 10/9, 20/9 e 28/9 il prestatore chiede quale data è possibile indicare nella fattura elettronica ed entro quale termine è possibile trasmetterla al sistema di interscambio.

Sul punto l'Agenzia delle entrate, richiamando quanto affermato nella precedente circolare n. 14/E/2019, ribadisce che:

- è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del *file* della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione;
- la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione, ferma restando la possibilità di sfruttare il termine concesso dall'articolo 21, comma 4, primo periodo del decreto Iva che prevede, per la trasmissione del *file* della fattura elettronica allo SdI, che la fattura possa essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione (fatturazione immediata);
- restano valide le prescrizioni contenute nella lettera a) dell'articolo 21, comma 4 del decreto Iva che prevede, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996 nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, la possibilità di emettere un'unica fattura recante il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione (fatturazione differita).

Nella "differita" via libera alla indicazione del giorno di fine mese

Con riferimento all'ultimo caso evidenziato, quello della fatturazione differita, la recente risposta all'interpello 389/2019 integra quanto già affermato dalla circolare n. 14/E/2019, e cioè la possibilità di indicare la data dell'ultima operazione effettuata, precisando che "*è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione*". Si tratta di un chiarimento importante che viene incontro alle esigenze degli operatori che potranno, quindi, indicare nel documento elettronico differito il giorno di fine mese.

Tornando al caso oggetto dell'interpello, invece, l'agenzia delle entrate finisce per concludere che l'ipotesi delle lavorazioni meccaniche su beni di terzi in precedenza descritta non rappresenta un caso di fattura "differita" bensì di fattura "immediata". Ciò in quanto

"le disposizioni che consentono di emettere un'unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta".

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Esigibilità dell'imposta che, nel caso descritto, coincide (a parte il caso della anticipata emissione della fattura) con il pagamento del corrispettivo, come previsto dall'articolo 6, comma 3, primo periodo del decreto Iva.

Non essendosi verificato alcun pagamento in corrispondenza delle singole lavorazioni attestate da DDT (la cui funzione appare unicamente valida ai fini reddituali in quanto documenta l'avvenuta esecuzione della prestazione), è quando il prestatore decide nella sua piena discrezionalità di emettere fattura che si manifesta l'esigibilità dell'imposta.

Con la conseguenza che – trattandosi di fatturazione immediata – si può sfruttare il termine concesso dall'articolo 21, comma 4, primo periodo del Decreto Iva che prevede, per la trasmissione del *file* della fattura elettronica allo SdI, il termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

Pertanto:

- nel caso di fattura che espone nel campo "data" 30 settembre 2019 la stessa potrà essere trasmessa allo SdI entro il giorno 12 ottobre 2019 e dovrà concorrere alla liquidazione del mese di settembre;
- nel caso di fattura che espone nel campo "data" 01 ottobre la stessa potrà essere trasmessa allo SdI entro il giorno 13 ottobre 2019 ma in questo caso dovrà concorrere alla liquidazione del mese di ottobre;

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019

L'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995 sancisce l'obbligo della denuncia di attivazione e della correlata licenza rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la vendita di prodotti alcolici: tale disposizione è stata ripristinata dall'articolo 13-*bis*, D.L. 34/2019 in quanto precedentemente abrogata parzialmente dall'articolo 1, comma 178, L. 124/2017.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito con la **nota n. 131411/RU del 20 settembre 2019** gli indirizzi operativi, distinguendo gli obblighi a seconda della data di inizio dell'attività di vendita di prodotti alcolici da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini.

La natura della denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 504/1995 gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio alla competente Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Dal 29 agosto 2017 erano stati esclusi dall'obbligo di denuncia:

- gli esercizi pubblici;
- gli esercizi di intrattenimento pubblico;
- gli esercizi ricettivi;
- i rifugi alpini.

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è intervenuta commentando le novità introdotte dal “Decreto crescita” (D.L. 34/2019) affrontando le casistiche di avvio dell’attività nel periodo tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, ossia quando non vigeva l’onere della denuncia fiscale: al fine di garantire la continuità del regime tributario tali esercenti saranno tenuti a denunciare l’attivazione dell’esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa entro il 31 dicembre 2019.

Gli esercenti che hanno avviato la propria attività in data antecedente al 29 agosto 2017 non sono tenuti ad alcun adempimento, a meno che non abbiano completato la procedura di rilascio della licenza a causa dell’avvenuta soppressione dell’obbligo ovvero nel periodo tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita.

Il modello di denuncia

Il modello utilizzabile per gli esercizi avviati/variati nel periodo in cui l’obbligo era soppresso è allegato alla nota n. 131411/RU. L’adozione del formulario non ha carattere vincolante, essendo consentiti anche altri formati: la denuncia va presentata entro il 31 dicembre 2019 da parte dei soggetti precedentemente identificati.

Per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019 la comunicazione da presentare al Suap all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995. Infatti, lo Sportello unico per le attività produttive trasmetterà la comunicazione ricevuta all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

Stante il ripristino dell’obbligo di denuncia, si intende superata l’elencazione delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio contenuta nella Direttiva RU 113015/2017.

La finalità della disposizione di cui all’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995 è di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici venduti da esercizi con sede fissa o che operino in forma permanente o stagionale.

Esclusi gli eventi temporanei

In detto contesto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, atteso il limitato periodo di svolgimento delle attività di vendita che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari, ha escluso dall’obbligo di denuncia fiscale tali fattispecie.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi